

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIRETTE ALL'INSERIMENTO
SOCIALE DI RAGAZZI DISABILI
PROGETTO "UNA SQUADRA PER TUTTI"**

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno _____ del mese di _____ in Sesto Fiorentino (FI), presso la sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest via Gramsci,561,

TRA

La **Società della Salute Fiorentina Nord Ovest**, in seguito denominata solo "**l'Ente**", rappresentata da Sandra Sticci (CF. STCSDR62C58E466C), Responsabile Area Servizi alla Persona, nominata con Decreto Direttore SdS n. 246/2014, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, Via Gramsci, 561 50019 Sesto Fiorentino, partita I.V.A. n. 05517830484;

E

L'**U.S.D. Rinascita Doccia** in seguito denominata solo "**Società Sportiva**", rappresentata da Buscagli Adriano nato a _____ il _____, con sede a Sesto Fiorentino Viale XX settembre, 240, partita IVA n. 03441800483;

E

L'**Associazione Coala**, in seguito denominata solo "**Associazione**", rappresentata da _____, nato _____, il _____ con sede a _____ Via _____, _____60, codice fiscale n. _____,

Premesso che:

- da anni è operativa sul territorio del Comune di Sesto Fiorentino l'U.S.D. Rinascita Doccia che svolge attività sportiva calcistica ed accoglie squadre iscritte ai campionati di numerose categorie;
- che al suo interno la Società Sportiva accoglie altresì una attivissima scuola calcio con oltre 15 istruttori e oltre 200 iscritti;
- la Società Sportiva si avvale dell'impianto sportivo "Aldo Biagiotti" dotato di campi idonei ad ospitare una vasta tipologia di attività calcistiche;
- la Società Sportiva ha tra le proprie finalità quella di promuovere l'esercizio di attività sportiva dilettantistica ed in particolare la preparazione di squadre di calcio nonché la promozione e lo svolgimento dell'attività calcistica in genere attraverso la partecipazione a campionati o tornei;
- l'Associazione Coala accoglie famiglie che condividono la presenza nel proprio nucleo un familiare disabile;
- l'Associazione organizza attività ricreative di vario genere e collabora fattivamente con l'Ente nella gestione di attività di socializzazione per ragazzi disabili;

Dato atto che:

- L'attività motoria e sportiva contribuiscono al benessere della personale disabile;
- L'attività sportiva oltre al benessere psicofisico ha implicazioni positive sulla funzione educativa dei giovani ed al riconoscimento di valori quali il rispetto degli altri, il rispetto delle regole, lo stimolo al miglioramento dei risultati;
- L'attività sportiva ha una funzione fondamentale nella creazione di relazioni sociali e di valorizzazione del gruppo;
- Numerosi ragazzi disabili che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo livello partecipano al Progetto "Oltre la scuola" presso il Centro per attività di socializzazione Felcittà;

- E' crescente da parte dei ragazzi stessi e delle famiglie la richiesta di ampliare l'offerta di discipline sportive alle quali possano accedere;
- la Legge 328/2000 individua tra i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali il riconoscimento, da parte degli Enti Locali, del: "... ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale,.... delle associazioni e degli enti di promozione sociale..... e ne agevolano il ruolo....nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato dei servizi...";
- che la gestione in forma associata delle funzioni socio assistenziali fra gli otto Comuni della Zona Nord Ovest è confermata anche negli atti costitutivi del nuovo Consorzio SdS e che fra queste rientrano le attività di assistenza a favore della popolazione portatrice di disabilità;
- che il Comune di Sesto Fiorentino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 25/10/2011 ha provveduto all'"Attribuzione al Consorzio Società della Salute della gestione delle funzioni in materia socio assistenziale in gestione associata tra i comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia";
- che con provvedimento del Direttore n. 151 del 28/7/2015 è stato approvato lo schema della presente convenzione, ai fini della stipula della quale

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione tra la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, U.S.D. Rinascita Doccia e Associazione Coala prevede la realizzazione, attraverso la disciplina sportiva del calcio, di attività volte alla:

- promozione dell'attività sportiva come momento di integrazione ed inserimento sociale di portatori di disabilità frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado;
- educazione, attraverso la pratica sportiva del calcio, alla condivisione e rispetto delle regole;
- promozione di attività motorie che possano giovare alla benessere fisico e psichico dei ragazzi disabili partecipanti;
- creazione di sinergie tra i vari soggetti del territorio per interventi mirati al benessere di ragazzi con disabilità.

Nello specifico sono oggetto della presente convenzione le attività definite annualmente tra le parti, dettagliate nel piano annuale di cui al successivo art. 6.

ART. 2

Obiettivi generali

La presente Convenzione ha quali obiettivi generali:

- Ampliare le proposte e le attività per favorire uno sviluppo delle potenzialità del ragazzo disabile;
- Stimolare attraverso l'attività sportiva le capacità fisiche dei ragazzi disabili partecipanti;
- Ampliare attraverso la pratica sportiva, le opportunità d'integrazione sociale;
- Sviluppare e valorizzare le potenzialità e le autonomie degli studenti disabili;
- Far conoscere giochi, attività ludiche facenti parte della pratica sportiva quale momento di conquista di autonomia personale;
- Sviluppare attraverso l'attività motoria l'integrazione del ragazzo all'interno del gruppo/squadra;
- Aumentare l'autostima dei ragazzi disabili facenti parte del gruppo.

ART. 3

Obiettivi specifici

La presente Convenzione ha quali obiettivi specifici:

- Raggiungere una buona autonomia nello spogliatoio e nell'ambiente circostante;
- Sviluppare un buon grado di equilibrio e coordinazione dei movimenti;
- Creare un gruppo aggregato e affiatato;
- Creare occasioni di accrescimento dei momenti di socializzazione;

- Accettazione e condivisione delle regole dello stare insieme e di gioco;
- Formazione di una "squadra" di calcio formata interamente da ragazzi portatori di disabilità.

ART. 4

Orari e luoghi di svolgimento delle attività

Le attività motorie e calcistiche si svolgeranno presso gli impianti sportivi Aldo Biagiotti negli spazi che saranno individuati dalla Società Sportiva. Orari e frequenze sono indicati nel piano annuale di cui al successivo art. 6. Le attività sono comprese tra il mese di settembre e quello di giugno.

ART. 5

Soggetti destinatari del servizio

Alle attività motorie e calcistiche potranno partecipare alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado che frequentano le attività afferenti al Progetto "Oltre la scuola" presso il Centro per attività di socializzazione Felicità. Le modalità di frequenza delle attività sono pertanto quelle previste dal Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 21 del 29 giugno 2012. L'Associazione potrà, in accordo con la Società Sportiva, individuare ulteriori ragazzi in situazione di disabilità da avviare alla pratica sportiva. I ragazzi che parteciperanno alle attività motorie e calcistiche saranno indicati, di comune accordo, in un allegato da compilare entro ottobre di ogni anno e che farà parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 6

Modalità di svolgimento del servizio

L'attività motoria e calcistica avverrà in ogni giornata di frequenza alla presenza di un allenatore autorizzato alla funzione in base alla vigente normativa e altri operatori che potranno variare in funzione del numero dei partecipanti o della necessità di maggior assistenza nelle fasi di gioco, allenamento e preparazione prima e dopo l'allenamento.

Gli allenamenti inizieranno all'orario convenuto dopo la fase di assistenza alla svestizione/vestizione nello spogliatoio. Nello spazio di allenamento dovrà essere presente sempre almeno un allenatore o operatore al fine di garantire l'attività in condizioni di assoluta sicurezza. Le regole di utilizzo degli spazi dell'impianto sportivo sono le medesime previste dagli atti interni della Società Sportiva.

Gli allenamenti finiranno all'orario convenuto con la Società Sportiva che dovrà mettere a disposizione dei ragazzi spazi spogliatoio adeguati alle caratteristiche degli utenti. Alle fasi di preparazione e al termine dell'allenamento dovranno essere assegnati tempi di uso adeguati alle necessità degli utenti.

I contenuti degli allenamenti saranno decisi dall'operatore che svolge funzione di allenatore che potrà avvalersi della consulenza di altri preparatori presenti presso l'impianto facenti parte della Società Sportiva. Qualora ciò fosse necessario la Società Sportiva si rende disponibile a mettere a disposizione della "squadra" personale ausiliario con funzione di preparazione del campo e rimessaggio degli strumenti di allenamento.

I contenuti degli allenamenti saranno differenziati in base alle specifiche caratteristiche dei singoli ragazzi. Qualora si rendesse necessario la Società Sportiva si rende disponibile ad integrare il personale presente nelle fasi di allenamento sia con funzione di sostegno all'allenamento sia quale stimolo per l'attività dei ragazzi facenti parte della "squadra".

In tutte le fasi di allenamento comprese quelle prima e dopo l'attività motoria può essere prevista la presenza di volontari di Associazioni, volontariato scolastico, volontari del servizio civile nazionale e regionale.

Tra le attività collaterali a quelle motorie e calcistiche potranno essere organizzati incontri di calcio tra squadre composte da ragazzi in situazione di handicap o incontri misti con altri soggetti normodotati. Ogni ulteriore opportunità di sviluppo del presente progetto (partecipazione a tornei, esibizioni, ecc.) verrà valutata dai soggetti firmatari della presente convenzione. Le giornate in cui si potranno tenere gli allenamenti e gli orari dei medesimi dovranno essere decisi concordemente tra Società Sportiva, Ente e Associazione entro il mese di settembre tenendo conto degli impegni assunti dalla Società Sportiva per le altre squadre presenti al suo interno. Entro la medesima scadenza dovrà essere deciso concordemente il periodo dell'anno entro il quale si svolgeranno le attività di allenamento.

La Società Sportiva si impegna a fornire, in accordo con Ente e Associazione, entro febbraio di ciascun anno un sommario calendario delle attività sportive extra allenamento che intende realizzare. Il suddetto calendario potrà essere integrato nel corso dell'anno stesso con tutte le ulteriori attività che verranno organizzate o proposte da diverso soggetto.

Gli incontri extra allenamenti che verranno svolti nel corso dell'anno dovranno essere progettati affinché l'attività si svolga nel pieno rispetto della dignità degli utenti.

ART. 7

Obblighi della Società Sportiva

La società sportiva garantisce l'uso del logo e del nome della "squadra" costituita da ragazzi disabili

La Società Sportiva ha altresì facoltà di utilizzare il logo ed il nome della "squadra" costituita da ragazzi disabili, impegnandosi ad esplicitare il logo ed il nome dell'Associazione e dell'Ente.

La Società Sportiva si impegna a rendere disponibile alla "squadra" uno spazio adeguato per l'allenamento settimanale nel giorno e nell'orario convenuto. Si rende disponibile altresì a mettere disponibile uno spazio spogliatoio per le fasi di preparazione pre allenamento e post allenamento.

La Società Sportiva si rende disponibile a reperire a proprie spese, per coloro che ne facciano richiesta, il kit composto da tute gioco e allenamento e quanto altro previsto dalla Società stessa.

La Società Sportiva si rende altresì disponibile, qualora si ravvisi la necessità, a mettere a disposizione della "squadra" un allenatore adeguatamente preparato ed in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività.

Qualora se ne ravvisi la necessità la Società Sportiva si impegna ad integrare il personale presente nelle fasi di allenamento sia con funzione di sostegno all'allenamento sia quale stimolo per l'attività dei ragazzi facenti parte della "squadra" ovvero ad integrare il personale ausiliario con funzioni di preparazione del campo e rimessaggio degli strumenti di allenamento.

ART. 8

Obblighi della Società della Salute

L'Ente, a sostegno del progetto, s'impegnerà nelle seguenti azioni:

- mantiene i rapporti con i servizi sociali territoriali;
- si raccorda con i soggetti firmatari per tutti gli aspetti operativi che possano rendere necessaria la collaborazione dell'Ente Pubblico;
- verifica che le attività si svolgano nel pieno rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.

L'Ente si impegna altresì a:

- provvedere al servizio di accompagnamento fino all'impianto sportivo e poi dall'impianto medesimo alle abitazioni degli utenti;
- Mettere a disposizione, nelle fasi di allenamento, un educatore con funzione di allenatore ed altri operatori con funzioni di sostegno alle attività.

ART. 9

Obblighi della Associazione Coala

L'Associazione si impegna a contribuire alle spese per il rinnovo del patentino di allenatore del responsabile degli allenamenti e ad eventuali spese per la formazione degli operatori che seguiranno il progetto.

ART.10

Obblighi degli utenti e dei familiari

Prima dell'inizio delle attività tutti gli utenti aderenti al progetto dovranno provvedere a dotarsi di idonea certificazione per la pratica sportiva non agonistica e tutta la documentazione richiesta dalla Società Sportiva e prevista dalla normativa vigente e dal Regolamento interno della Società stessa.

Gli utenti dovranno altresì dotarsi del kit per la pratica dell'attività sportiva da acquistare presso il negozio indicato dalla Società Sportiva stessa.

ART. 11

Spese rimborsabili

Alla Società Sportiva l'Ente potrà rimborsare le spese sostenute per:

- L'acquisto del kit composto da tute gioco e allenamento e quanto altro previsto dalla Società stessa non corrisposta per esigenze di natura economica o sociale da parte della famiglia;
- mettere a disposizione della "squadra" personale ausiliario con funzione di preparazione del campo e rimessaggio degli strumenti di allenamento, qualora si rendesse necessario;
- integrare il personale presente nelle fasi di allenamento sia con funzione di sostegno all'allenamento sia quale stimolo per l'attività dei ragazzi facenti parte della "squadra", qualora si rendesse necessario;
- la sostituzione dell'allenatore con altro istruttore adeguatamente preparato ed in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività;
- Polizze assicurative a copertura dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività sportiva.

ART. 12

Pagamenti

La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata, da parte della Società Sportiva, con cadenza annuale, sulla base delle spese sostenute e dovrà essere corredata da idonei giustificativi.

Il rimborso sarà effettuato dall'Ente, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte della Società Sportiva e previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva). La Società Sportiva s'impegna a trasmettere all'Ente i dati utili agli enti previdenziali per il rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), previsto dalla seguente normativa: L. n. 266/2002, Circolare INAIL n. 7/2008, Circolare del Ministero del lavoro n. 5/2008 e determina dell'Autorità dei Contratti Pubblici n. 1 2010.

ART. 13

Responsabilità, controlli e verifiche

La Società Sportiva è responsabile della gestione complessiva delle attività interna all'impianto e oggetto della convenzione e del loro buon andamento, le quali potranno essere verificate da parte dell'Ente.

Le parti concordano di incontrarsi periodicamente (almeno una volta l'anno) per valutare congiuntamente i risultati delle attività realizzate, discutere eventuali variazioni ai piani annuali presentati e collaborare per nuove possibili progettazioni.

Società Sportiva, Associazione e operatori addetti agli allenamenti dovranno predisporre una relazione consuntiva delle attività realizzate, da presentarsi alla Società della Salute con cadenza annuale.

ART. 14

Rapporti tra gli Enti

La Società Sportiva garantisce che per tutti gli utenti inseriti nelle attività saranno stipulate apposite polizze assicurative così come previsto dalla normativa vigente contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività medesime e per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa verificarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Ente e l'Associazione da qualsiasi responsabilità verso terzi.

L'Ente risponde, direttamente o tramite le Associazioni di volontariato incaricate, altresì per gli eventi che potranno accadere nelle fasi precedenti all'arrivo all'impianto sportivo e nelle fasi di ritorno a casa.

ART. 15

Durata

La presente convenzione ha validità dalla stipula fino al 30 giugno 2016 secondo il calendario di allenamenti e attività che verrà proposto entro i termini previsti dall'art. 6 della presente convenzione.

ART. 16

Privacy

Questo Ente comunica i dati personali dei soggetti che aderiranno al progetto alla Società Sportiva e all'Associazione, che sono tenute ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. L.vo 196/2003. Il personale e il volontariato sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone segnalate dai servizi.

- I dati dall'Ente comunicati sono affidati alla persona che in base all'organizzazione della Società Sportiva e dell'Associazione hanno le funzioni di Titolare ai sensi del codice di cui sopra il quale ha l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice stesso delle altre norme in materia di protezione dei dati personali ed in particolare delle seguenti disposizioni:
 - o Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice
 - o I dati comunicati non potranno essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa.
 - o I dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Codice. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso.
 - o La Società Sportiva e l'Associazione garantiscono il rispetto dei principi previsti dal Codice di pertinenza, adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nella presente Convenzione.

ART.17

Inadempienze e recesso

L'Ente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi alla Società Sportiva ed all'Associazione.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Ente, l'Associazione o la Società Sportiva potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno due mesi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione

ART.18

Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in triplice originale ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26/4/96 n. 131.

La convenzione è esente da spese di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella B del D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Resp.le Area Servizi alla Persona della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest
Sandra Sticci

Il Legale Rappresentante di U.S.D. Rinascita Doccia
Buscagli Adriano

Il Legale Rappresentante dell'Associazione Coala
